



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Regione Puglia**

**02/12/2015**

**AG 91/15/AC**

**OGGETTO:** Richiesta di parere formulata dal Capo di gabinetto del Presidente della Regione Puglia in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità, di cui all'art. 7, co.1, lett. a) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. Nomina del Direttore del "Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e tutela dell'ambiente" della Regione Puglia.

In esito a quanto richiesto, si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 02 dicembre 2015 – ha approvato la sua seguente decisione.

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 147125 del 5 novembre 2015, il capo di gabinetto del Presidente della Regione Puglia ha formulato una richiesta di parere in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità, di cui all'art. 7, co. 1, lett. a) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

In particolare, la richiesta di parere è finalizzata a chiarire se la carica di Presidente della "Fondazione Bonomo per la ricerca in agricoltura – ONLUS", ricoperta dal prof. Gianluca Nardone fino al 1° novembre 2015, costituisca condizione ostativa alla formalizzazione dell'incarico di Direttore del "Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e tutela dell'ambiente" della Regione Puglia, la cui scelta è avvenuta al termine di una pubblica selezione, sussistendo, nel caso prospettato, un'ipotesi di inconferibilità, ai sensi del citato art. 7 del decreto 39/2013.

Preliminarmente deve evidenziarsi che l'incarico di Direttore del "Dipartimento agricoltura sviluppo rurale e tutela dell'ambiente" della Regione Puglia deve essere annoverato, ai sensi dell'art. 1, co.2, lett. i) del decreto 39/2013, tra gli "incarichi amministrativi di vertice" di livello regionale.

Successivamente va analizzata, ai fini del decreto 39/2013, la natura giuridica della "Fondazione Bonomo per la ricerca in agricoltura- ONLUS", di cui il prof. Nardone è stato presidente del consiglio di amministrazione fino al 1° novembre 2015.

Dall'analisi dello statuto di tale Ente emerge che lo stesso può essere inquadrato, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, nella definizione di "ente di diritto privato in controllo pubblico" di livello locale, in quanto ente creato per esercitare attività di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni le quali hanno poteri di nomina dei vertici. La Fondazione, infatti, ha l'obiettivo di perseguire finalità di carattere sociale, di promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca in agricoltura, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento dell'innovazione, alta formazione e diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento ai settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale ed ambientale. Tale Ente, inoltre, è a totale partecipazione pubblica,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

essendo il socio fondatore e sostenitore la Provincia di Barletta Andria Trani, la stessa Provincia nomina i 4/5 dei membri del consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente.

Ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 39/2013 si afferma che: *«a coloro che nei due anni precedenti siano stati ...presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione».*

Per incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, si devono intendere *«gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»*, così come previsto dalla definizione contenuta nell'art. 1 comma 2 lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il Presidente ha la sola rappresentanza legale dell'Ente. In ragione di ciò e alla luce dei recentissimi pronunciamenti dell'Autorità sul tema, da ultimo si deve citare la decisione del Consiglio di quest'Autorità del 10 giugno 2015, nella quale il mero potere di rappresentanza legale, sganciato da altri poteri decisorii, non può essere considerato potere di gestione, si può affermare l'insussistenza di una situazione di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 7, co.1 lett.a) del d.lgs. n. 39/2013 nel caso prospettato.

Con nota del 18 novembre 2015, prot. n. 155275, il capo di gabinetto della Regione Puglia, integrando la richiesta di parere citata, ha comunicato all'Autorità che il Prof. Nardone, con raccomandata a/r del 30 ottobre 2015, ha presentato le proprie dimissioni da Presidente del consiglio di amministrazione della D.A.Re. società consortile a responsabilità limitata e da Presidente del consiglio di amministrazione della Ce.R.T.A. società consortile a responsabilità limitata, a partire dalla data di presa di servizio in qualità di Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente della regione Puglia.

La Ce.R.T.A. società consortile a responsabilità limitata è un centro di competenza a carattere sovraregionale promosso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica. È costituito da 49 soci, con la presenza dell'intero sistema universitario meridionale. La sua *mission* è quella di sostenere l'innovazione nel sistema produttivo agroalimentare del Meridione offrendo servizio ad alto valore aggiunto e ad elevato contenuto di conoscenza e tecnologia.

La società consortile a responsabilità limitata D.A.R.e costituita per la promozione del trasferimento tecnologico e la diffusione dell'innovazione nel comparto agro-alimentare. Il capitale è detenuto al 46% dalle 5 Università della Regione Puglia e dai principali enti di ricerca pubblici e privati operanti in Puglia (Cnr, Cra, Izs, Iam, Crsa), mentre il 43% del capitale è detenuto da privati e solo il 10% è detenuto da enti pubblici territoriali e non.

Ai fini di valutare la sussistenza di eventuali situazioni di inconfiribilità ai sensi del decreto 39/2013 è necessario, preliminarmente, valutare se tali Enti privati possano essere ricompresi nelle definizioni di cui all'art. 1, comma 2 lett. c) ovvero di cui all'art. 1, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013.

Dalla visura camerale effettuata dall'ufficio, le pubbliche amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società consortile Ce.R.T.A., nonché di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della stessa società. In ragione di ciò, la Ce.R.T.A. può essere annoverata, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, nella definizione di “ente di diritto privato in controllo pubblico” di livello sovraregionale.

Tale inquadramento permette, pertanto, di escludere la sussistenza di eventuali ipotesi di inconfiribilità previste dal citato art. 7, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 39/2013 dove si afferma che: «*a coloro che nei due anni precedenti siano stati ...presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione*», atteso il livello sovraregionale dell'Ente.

Per completezza d'indagine, bisogna altresì verificare, se la società consortile Ce.R.T.A., possa altresì rientrare nella definizione di “ente di diritto privato regolato o finanziato”. Tale definizione è volta a delimitare casi di rapporto “qualificato” tra soggetto privato e amministrazione: non un qualsiasi esercizio di poteri regolatori, ma solo dei poteri che incidano con continuità o comunque con durate significative sull'attività “principale” del soggetto privato. A tal proposito, allora, va escluso l'esercizio della funzione di regolazione attuata dalla Regione Puglia nei confronti della società Ce.R.T.A., così come descritta nella definizione di cui all'art. 1, comma 2 lett. d) del decreto 39/2013. Infatti, la Regione Puglia non esercita nei confronti di tale Ente privato quei poteri di vigilanza, controllo o di certificazione che incidono in maniera significativa sull'attività principale del soggetto privato. Tali poteri di regolazione vengono esercitati solo in rapporti di tipo puntuale, quali ad esempio la modalità di concessione dei finanziamenti pubblici di matrice comunitaria attraverso dei bandi di concorso che hanno visto il soggetto privato quale aggiudicatario degli stessi.

Quanto alla società DA.Re., dalla visura camerale effettuata dall'ufficio, viene in rilievo che le pubbliche amministrazioni dispongono di poteri di influire fortemente sull'attività dell'ente, quali nel caso di specie i poteri di nomina degli amministratori della società consortile DA.Re.

In ragione di ciò, la Da.Re. può essere annoverata, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, nella definizione di “ente di diritto privato in controllo pubblico”. Tuttavia la diversità delle amministrazioni pubbliche detentrici del capitale sociale, nonché il loro diverso livello territoriale, fa sì che tale ente non possa definirsi in controllo regionale, né in controllo degli enti locali presenti nella medesima regione.

Tale inquadramento permette, pertanto, di escludere l'ipotesi di inconfiribilità previste dal citato art. 7, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 39/2013 dove si afferma che: «*a coloro che nei due anni precedenti siano stati ...presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione*», non essendo l'Ente privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali.

Quanto al possibile inquadramento della società consortile D.A.Re a responsabilità limitata nella definizione di “ente regolato o finanziato”, deve farsi riferimento alle stesse considerazioni cui si è giunti per la società Ce.R.T.A..

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, sia la società Ce.R.T.A. che la società D.A.Re non possono



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

annoverarsi nella definizioni di cui all'art. 1, comma 2 lett. d) del decreto 39/2013.

Per completezza di informazioni, vanno analizzate, alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ovvero delle disposizioni in tema di conflitti di interessi, le cariche ricoperte dal Prof. Nardone, così come emergenti dall'analisi del *curriculum vitae*. A tal fine, giova sottolineare che il prof. Nardone fa parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. Quale riscontro ad un accertamento istruttorio condotto sul punto, il capo di gabinetto della Regione Puglia, con nota del 18 novembre 2015, prot. n. 156086, ha affermato che tale Ente non può considerarsi in controllo pubblico e comunque, il prof. Nardone non ha deleghe gestionali dirette.

Tale affermazione, confortata dall'analisi dello Statuto dell'Ente, porta ad affermare l'esclusione di presunte situazioni di inconferibilità/incompatibilità, ai sensi del decreto 39/2013.

Si rappresenta, infine, che le dimissioni del prof. Nardone dalle cariche di presidente della società Ce.R.TA, della società DA.Re e della "Fondazione Bonomo per la ricerca in agricoltura – ONLUS", determinano, di fatto, l'inesistenza di possibili situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto 39/2013 ovvero di conflitto di interessi.

In ragione delle suesposte considerazioni è stato, quindi, deliberato quanto segue:

- a) non sussiste alcuna situazione di inconferibilità, ai sensi degli artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 39/2013, nel caso di conferimento dell'incarico di Direttore del "Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e tutela dell'ambiente" della Regione Puglia a colui che ha rivestito, fino alla data di presa di servizio, la carica di presidente della "Fondazione Bonomo per la ricerca in agricoltura – ONLUS", di presidente dei consigli di amministrazione della D.A.Re. società consortile a responsabilità limitata e della Ce.R.T.A. società consortile a responsabilità limitata;
- b) non sussiste, altresì, alcuna causa di inconferibilità ovvero incompatibilità prevista dalle disposizioni del decreto 39/2013, tra l'incarico amministrativo di vertice e la carica di consigliere di amministrazione, senza deleghe gestionali dirette, della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.

*Raffaele Cantone*